

ANALISI DI FATTIBILITÀ EX ANTE E VALUTAZIONE EX POST DELLE LEGGI REGIONALI

REDATTORI: Gabriele Brogelli, Luciano Moretti, Luisa Roggi

1. l'anno 2009 e la fine della legislatura; 1.2. *Le clausole valutative*; 1.3. *L'analisi ex-post: note informative ed altre ricerche*; 1.4. *L'analisi ex-post: le ricerche valutative*; 2. Un quadro di sintesi della VIII legislatura; 2.1. *L'analisi ex-ante*; 2.2. *Le clausole valutative*; 2.3. *L'analisi ex-post: note informative ed altre ricerche*; 2.4. *L'analisi ex-post: le ricerche valutative*; 2.5. *Analisi valutative e decisioni politiche*

1. L'ANNO 2009 E LA FINE DELLA LEGISLATURA

1.1 L'ANALISI EX-ANTE

L'analisi ex ante viene svolta attraverso la redazione di una scheda preliminare per la valutazione degli atti, che contribuisce a formare la documentazione di corredo alla proposta all'esame delle commissioni consiliari durante l'istruttoria.

Nel corso del 2009 sono state prodotte 17 schede preliminari, tutte relative a proposte di legge, con una distribuzione tra le diverse commissioni consiliari che è riportata nella tabella che segue.

Schede preliminari per la valutazione degli atti per Commissione referente

Commissione	I	II	III	IV	V	VI	II-VI	IV-VI	Totale
N.ro schede	2	5	3	5	-	-	1	1	17
% per Commissione	11,8	29,4	17,6	29,4	0,0	0,0	5,9	5,9	100,0

Le schede prodotte corrispondono al 42,5% delle leggi approvate dal Consiglio regionale nel corso dell'anno con riferimento al numero di leggi approvate che non risultano a priori escluse dalla elaborazione della scheda sulla base dei criteri di inclusione ed esclusione stabiliti¹.

Nel corso dei primi due mesi del 2010 non sono state prodotte schede preliminari, anche se 3 delle schede elaborate nel corso del 2009 si riferiscono ad atti approvati dall'aula nel corso del 2010.

Al di là degli aspetti quantitativi, quello che appare importante analizzare è l'incidenza che le schede riescono ad avere nel corso dell'istruttoria legislativa. In tal senso possiamo innanzitutto rilevare che, quando le osservazioni erano accompagnate dall'esplicitazione di soluzioni alternative, le Commissioni hanno discusso e, nella maggioranza dei casi, accolto nella sostanza le indicazioni contenute nella scheda. Al contrario, nei pochi casi in cui le osservazioni si sono limitate ad evidenziare i potenziali elementi di criticità, esse hanno avuto uno scarso rilievo nel dibattito in Commissione.

¹ La scheda non viene mai redatta nel caso di leggi-provvedimento, leggi di interpretazione autentica di norme, leggi di bilancio o di approvazione del conto consuntivo e nel caso di leggi di modifica che riguardano aspetti marginali della norma modificata.

In alcuni casi l'analisi svolta ha portato alla richiesta diretta di possibili idee e suggerimenti per una scrittura del testo più chiara, nei rispetti della volontà del proponente e delle finalità che questo desidera perseguire con la legge, anche attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro per la riscrittura, totale o parziale, del testo di una proposta di legge. È questo il caso della l.r. 70/2009 “Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali”, ma anche della l.r. 69/2009 “Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”, per la quale la scheda preliminare non era stata invece prodotta. Si tratta, in entrambi i casi, di leggi di iniziativa consiliare: ciò appare un positivo segnale di novità in quanto, in passato, scarsa era stata l'incidenza per questa categoria di proposte di legge.

Un ultimo caso meritevole di segnalazione è quello della p.d.l. 353 “Modifiche alla Legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e norme per il riordino dei consorzi di bonifica”. Su tale proposta di legge è stato svolto un complesso lavoro istruttorio, sia con la redazione della scheda preliminare, sia con la realizzazione, su richiesta della II Commissione consiliare, di uno studio sull'attività dei Consorzi di bonifica²: la proposta di legge, tuttavia, non ha completato il suo iter nel corso della legislatura.

1.2 LE CLAUSOLE VALUTATIVE

A partire dal 2008, quando fu adottato il nuovo modello di scheda, la proposta tecnica di inserimento di una clausola valutativa trova spazio all'interno della scheda preliminare.

Nel corso del 2009 sono state approvate 10 leggi contenenti clausole valutative: una in materie di competenza della I Commissione, 3 in materie di competenza della II Commissione, 3 in materie di competenza della III Commissione e 3 in materie di competenza della IV. Nei primi due mesi del 2010, fino al termine della legislatura, le leggi contenenti clausole valutative approvate sono state due, una in materie di competenza della II Commissione ed una in materie di competenza della V Commissione.

Nella tabella che segue sono riportati analiticamente gli estremi di tali leggi.

La clausole valutative approvate (Anni 2009-10)

Estremi dell'atto	Articolo contenente la clausola
l.r. 9/2009 - Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo	art. 19
l.r. 16/2009 - Cittadinanza di genere	art. 22
l.r. 20/2009 - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione	art. 12
l.r. 21/2009 - Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura	art. 14
l.r. 29/2009 - Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana	art. 6, commi 75 e 76

² Riguardo ai contenuti della ricerca si veda il successivo paragrafo 1.3.

l.r. 40/2009 - Legge di semplificazione e riordino normativo 2009	art. 72
l.r. 51/2009 - Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento	art. 46, comma 5
l.r. 65/2009 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)	art. 142 ter, comma 2 della l.r. 40/2005
l.r. 70/2009 - Interventi a sostegno delle coppie impegnate in adozioni internazionali	art. 6
l.r. 86/2009 - Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro	art.8
l.r. 14/2010 AC – Disposizioni in materia di agricoltura sociale	art. 7
l.r. 21/2010 - Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali	art. 54

È innanzitutto da evidenziare come tutte le clausole valutative proposte siano state accolte ed inserite nel testo finale della legge. Pur nella consapevolezza che ciò non è di per sé una prova del fatto che la cultura della valutazione sia entrata nella prassi della produzione legislativa regionale, ciò testimonia tuttavia il superamento di atteggiamenti di diffidenza verso tale strumento.

Un ulteriore elemento è costituito dal fatto che in 5 casi la proposta di legge conteneva già una clausola valutativa redatta a cura del proponente e solo in un caso si è ritenuto opportuno procedere ad una riscrittura del suo testo. Ciò costituisce indubbiamente, anche perché conferma una tendenza già manifestatasi lo scorso anno, un segnale di attenzione da parte dei soggetti proponenti circa la necessità di informare l'assemblea in merito all'attuazione della legge ed ai risultati conseguiti, segno che la cultura della valutazione sta diventando pian piano patrimonio diffuso perlomeno a livello di strutture tecniche.

Un'ultima segnalazione riguarda infine il fatto che in un caso (l.r. 21/2010 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") l'inserimento della clausola valutativa non ha seguito il normale iter della scheda preliminare, peraltro non elaborata per tale atto, ma dalla collaborazione tra il Settore Analisi della normazione e la Segreteria della Commissione. A tale riguardo vale la pena sottolineare come per l'affermarsi di una cultura della valutazione, accanto alla definizione ed al consolidamento di adeguate procedure, sia importante, se non addirittura indispensabile, la collaborazione fra le diverse strutture tecniche di supporto agli organi.

1.3 L'ANALISI EX-POST: NOTE INFORMATIVE ED ALTRE RICERCHE

Nel corso del 2009 sono state prodotte tre note informative³ sulla base delle informazioni trasmesse al Consiglio dalla Giunta regionale, in ottemperanza a quanto disposto da clausole valutative: nella tabella che segue sono riportati gli elementi di dettaglio al riguardo.

³ Complessivamente le note informative prodotte dall'avvio di questa attività sono 14.

Le note informative sull'attuazione delle politiche regionali

N.ro	Titolo	Legge valutata
12	Servizi postali e di prossimità nei comuni disagiati: la prima fase di applicazione della l.r. 66/2007	l.r. 66/2007
13	Pesca marittima e acquacoltura in Toscana: i primi risultati dell'attuazione della l.r. 66/2005	l.r. 66/2005
14	Le politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne: i primi tre anni di attuazione della l.r. 7/2005	l.r. 7/2005

Nelle note, oltre a presentare alcuni dati di scenario, sono preliminarmente analizzati gli obiettivi operativi della legge ed evidenziati gli strumenti messi in atto per il loro raggiungimento. Sono quindi esposti, sulla base di quanto illustrato nella relazione trasmessa dalla Giunta regionale e di ulteriori informazioni raccolte, le modalità attuative dell'intervento ed i risultati conseguiti. Tali documenti, quindi, contengono elementi relativi all'analisi di processo ed a quella dei risultati; non viene invece affrontata l'analisi degli effetti degli interventi in quanto tale tipo di analisi necessiterebbe di ulteriori elementi conoscitivi e di metodologie analitiche più sofisticate.

Un primo elemento da evidenziare è che le informazioni contenute nelle relazioni trasmesse al Consiglio raramente sono sufficienti a fornire un quadro esauriente della situazione. È pertanto necessario procedere alla raccolta di ulteriori elementi, attingendo a fonti statistiche, ufficiali e non, e richiedendo agli uffici della Giunta ulteriori informazioni, sia di carattere quantitativo che di carattere qualitativo. A tale riguardo è doveroso sottolineare che l'atteggiamento di tali uffici è di norma di piena e leale collaborazione, così da superare le difficoltà costituite dalla qualità, talvolta non elevata, dei documenti ricevuti.

Permane invece un elemento di rilevante criticità, costituito senza dubbio dal fatto che in nessuna occasione le note informative sono state oggetto di una formale discussione, né in commissione né tantomeno in aula. Tuttavia alcuni elementi desunti dalle note informative sono a volte utilizzati nelle discussioni relative all'istruttoria degli atti in commissione e, più in generale, nel dibattito politico consiliare.

Nel corso del 2009 è stato inoltre prodotto un aggiornamento della ricerca sulle attività di bonifica in Toscana svolta l'anno precedente. Lo studio, incentrato in particolare sugli aspetti organizzativi e gestionali dei consorzi di bonifica, è stato sollecitato dalla II Commissione consiliare, nella fase antecedente l'istruttoria della proposta di legge di riforma del settore. Esso ha costituito l'elemento di partenza per la redazione della scheda preliminare relativa alla p.d.l. 353⁴, anche se, come precedentemente ricordato, la proposta di legge non ha completato il suo iter prima dello scadere della legislatura.

1.4 L'ANALISI EX-POST: LE RICERCHE VALUTATIVE

Il 9 ottobre 2009, nel corso di un seminario organizzato dalla II Commissione consiliare a San Rossore, sono stati presentati i risultati della ricerca valutativa svolta dall'IRPET sulle politiche regionali in materia di agriturismo. Lo studio, realizzato sulla

⁴ Si veda al riguardo il paragrafo 1.1.

base di un disegno di ricerca definito dalle strutture tecniche di supporto agli organi consiliari in collaborazione con gli altri soggetti interessati, ha approfondito gli aspetti inerenti le differenze e le analogie tra Toscana ed altre aree a vocazione agrituristica; le caratteristiche strutturali del sistema agrituristico toscano; il sistema degli incentivi finanziari messi in atto con il Piano di sviluppo rurale, i criteri di rilascio delle autorizzazioni ed il sistema dei controlli. La ricerca ha inoltre cercato di dare alcune prime risposte circa gli effetti delle politiche adottate in Toscana, anche attraverso confronti con le scelte fatte in altre Regioni.

Nell'ambito del seminario, oltre all'illustrazione degli obiettivi e dei risultati della ricerca, si è svolta anche una tavola rotonda che, grazie alla felice concomitanza con la presentazione della proposta di legge di modifica della l.r. 30/2003, ha consentito ai rappresentanti delle diverse forze politiche presenti in Consiglio e delle associazioni di categoria di discutere, alla luce di quanto illustrato dai ricercatori dell'IRPET, anche delle ipotesi di modifica della normativa di settore.

Accanto a questo caso di indubbio successo, permangono comunque luci ed ombre circa l'individuazione delle leggi e delle politiche da sottoporre a valutazione.

Un episodio che segna sicuramente una battuta di arresto nel processo di introduzione della pratica della valutazione tra le attività ordinarie del Consiglio regionale è costituito dal fatto che non è stato possibile individuare ad inizio 2009 una legge da sottoporre a valutazione nel corso dell'anno, tanto che le risorse che l'IRPET aveva messo a disposizione per questo tipo di attività sono state utilizzate per soddisfare una richiesta di documentazione di carattere diverso⁵ emersa durante l'istruttoria di una proposta di legge.

Al contrario, le modalità con le quali è stato individuato l'oggetto di una nuova ricerca valutativa, che l'IRPET realizzerà nel corso del 2010, appaiono un segnale decisamente positivo. L'Ufficio di Presidenza, su sollecitazione della stessa Autorità regionale per la partecipazione, ha individuato quale oggetto della ricerca la l.r. 69/2007 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali". La scelta appare significativa anche per le caratteristiche della legge sottoposta a valutazione. La l.r. 69/2007 costituisce infatti l'unico caso di regolazione con legge dei processi partecipativi⁶ e, primo ed unico esempio nel panorama istituzionale italiano, ha al suo interno una clausola di auto-abrogazione che scatterebbe, in mancanza di formale riapprovazione, il 31 dicembre 2012.

La ricerca sarà costituita da due parti, la prima inerente l'analisi di processo e dei risultati conseguiti in termini di processi attivati e finanziamenti erogati, la seconda avente lo scopo di valutare la qualità dei processi partecipativi posti in essere.

⁵ Si tratta, più precisamente, del rapporto richiesto all'IRPET dalla VI Commissione consiliare circa l'utilizzazione del patrimonio di edilizia abitativa pubblica nell'ambito dell'istruttoria delle p.d.l. 332 e 358

⁶ Anche nelle realtà estere dove l'esperienza dei processi decisionali partecipativi è più sviluppata e consolidata non si hanno infatti esempi di leggi che regolano la materia.

2. UN QUADRO DI SINTESI DELLA VIII LEGISLATURA

La legislatura appena conclusa è stata segnata da due novità rilevanti: l'entrata in vigore, dall'avvio della legislatura, del nuovo Statuto regionale e l'approvazione della l.r. 55/2008 "Disposizioni in materia di qualità della normazione".

Il nuovo quadro normativo così delineatosi è andato ad incidere in maniera sostanziale sui presupposti delle attività di valutazione da tempo in atto presso il Consiglio regionale, sia per quelle ex-ante che per quelle ex-post: esse sono diventate infatti, da una prassi instauratasi essenzialmente per iniziativa della struttura tecnica, un adempimento statutario.

2.1 L'ANALISI EX-ANTE

Per quanto riguarda l'analisi ex ante alle importanti modifiche del quadro normativo si è aggiunta la revisione, decisa nel 2007 ed operativa dall'inizio del 2008, dei contenuti della scheda. Il passaggio dalla scheda preliminare di fattibilità alla scheda preliminare per la valutazione degli atti non è stato infatti solo un fatto nominalistico.

La nuova scheda si caratterizza per una specifica attenzione all'esame della documentazione di corredo alle proposte di legge (in particolare la relazione tecnica sulla quantificazione della spesa e l'eventuale scheda AIR) e per un'enfatizzazione delle linee di continuità tra analisi ex ante ed analisi ex post. Essa conserva, peraltro, la parte relativa all'analisi procedurale ed organizzativa che costituiva l'aspetto centrale della precedente scheda preliminare di fattibilità.

Una sostanziale modifica è stata altresì apportata ai criteri di inclusione ed esclusione degli atti per i quali predisporre la scheda: mentre in passato si tendeva a redigerla per tutti gli atti, con il risultato di un numero elevato di schede di scarso se non addirittura nullo contenuto informativo, con la nuova scheda sono stati adottati criteri di inclusione ed esclusione più rigorosi.

La nuova scheda ha raccolto, fin dalla sua introduzione in via sperimentale, un generale apprezzamento in sede tecnica ed anche, in molti casi, un maggiore interesse da parte dei Consiglieri, anche se quest'ultimo non si è subito tradotto concretamente in una maggiore attenzione nel corso della discussione in Commissione per le osservazioni in essa contenute. L'anno appena trascorso ha offerto segnali incoraggianti da questo punto di vista in quanto, come segnalato in precedenza al paragrafo 1.1, la gran parte delle osservazioni contenute nelle schede sono state oggetto di discussione da parte dei commissari e, in molti casi, accolte nella sostanza.

Le modifiche ai criteri di redazione delle schede introdotti dal 2008 impediscono un confronto temporale circa il numero di schede prodotte che tenga conto di tutto il periodo della legislatura. Per quanto riguarda invece gli anni 2008 e 2009 si rileva un incremento del numero delle schede, che passano da 12 a 17, e, conseguentemente, un incremento dell'incidenza percentuale sul numero di leggi per le quali, secondo i criteri di inclusione ed esclusione fissati, esse dovevano essere redatte: tale percentuale passa dal 37,5% del 2008 al 42,5% del 2009.

Malgrado l'incremento registrato e tenuto conto delle limitate risorse a disposizione, peraltro diminuite nel corso del 2009, appare quindi necessario uno sforzo che consenta di incrementare ulteriormente tale percentuale.

2.2 LE CLAUSOLE VALUTATIVE

Nel corso della legislatura trascorsa sono state approvate complessivamente 37 leggi contenenti clausole valutative, secondo la distribuzione per anno riportata in tabella. I dati evidenziano, pur con fisiologiche oscillazioni tra i vari anni, una sostanziale stabilità della percentuale di leggi contenenti clausole valutative.

Ciò testimonia del fatto che, dopo una prima fase di sperimentazione durante la quale vi era stato un uso forse eccessivo e non sempre adeguato di questo strumento, i criteri assunti per la valutazione dell'opportunità di inserire una clausola valutativa si sono sostanzialmente stabilizzati, anche senza una loro definizione formale che, al momento, appare quantomeno prematura se non addirittura inopportuna, anche in considerazione del fatto che la decisione finale in merito è demandata alla piena discrezionalità politica del legislatore.

Un interessante elemento, emerso progressivamente nel corso della legislatura, è costituito dal fatto che alcune proposte di legge arrivano all'esame delle commissioni già con la previsione di una clausola valutativa. Il primo caso si è presentato nel corso del 2007, mentre 7 sono stati i casi nel 2008 e 5 quelli del 2009.

Ciò costituisce indubbiamente un segnale di attenzione da parte dei soggetti proponenti alla necessità da parte dei soggetti attuatori di informare l'assemblea circa l'attuazione della legge ed i risultati conseguiti e appare di buon auspicio circa il fatto che la cultura della valutazione possa effettivamente diventare patrimonio diffuso.

A tale riguardo è importante segnalare anche che alcune difficoltà, riscontrate nel corso del 2008, ad intervenire con modifiche sulle proposte di clausole predisposte dagli uffici della Giunta regionale appaiono superate nel corso del 2009.

2.3 L'ANALISI EX-POST: NOTE INFORMATIVE ED ALTRE RICERCHE

Nel corso della legislatura sono state redatte n. 14 Note informative sull'attuazione delle politiche regionali, di cui 3 nel 2005, 4 nel 2006, una nel 2007, 3 nel 2008 e 3 nel 2009. Tre di queste note si riferiscono all'analisi di attuazione di leggi approvate nel corso della VIII legislatura, mentre le altre riguardano leggi della precedente legislatura.

La redazione delle note informative è, naturalmente, condizionata dal ricevimento delle relazioni prodotte dagli uffici della Giunta regionale in ottemperanza a quanto disposto dalle clausole valutative, che a sua volta dipende principalmente da due fattori: la scadenza dei termini previsti dalla clausola per l'invio della relazione e la tempestività con la quale gli uffici provvedono a tale adempimento.

Riguardo al primo aspetto c'è solo da prendere atto del fatto che i tempi previsti nella clausola non possono che avere carattere indicativo in quanto l'effettiva operatività della legge è spesso condizionata sia da elementi esterni (ad esempio, la notifica alla UE per le leggi che prevedono forme di

<i>Clausole valutative approvate nella VIII legislatura</i>		
Anno	Numero di leggi con clausole valutative	
	Valore assoluto	Percentuale
2005	3	13,6
2006	8	15,5
2007	7	13,7
2008	7	13,2
2009	10	15,2
2010	2	11,8
Totale	37	14,1

sostegno finanziario alle aziende), sia da elementi interni, quali l'approvazione di regolamenti di attuazione o la stipula di intese. I termini indicati in legge, sia in maniera espressa sia, più spesso, con la formula "entro x mesi dall'entrata in vigore della legge" sono quindi soggetti a slittamenti anche consistenti.

Il secondo aspetto riveste una maggiore delicatezza, in quanto attiene alla sfera dei rapporti tra esecutivo ed assemblea legislativa. In caso di ritardato, o addirittura mancato, invio al Consiglio della relazione prevista dalla clausola valutativa vi sono al momento scarsi strumenti di intervento. A livello tecnico viene svolto un periodico monitoraggio delle scadenze, intervenendo informalmente presso gli uffici della Giunta per chiedere informazioni al riguardo e i motivi del ritardo riscontrato. Appare in primo luogo utile definire un modello più strutturato per il monitoraggio delle scadenze ma ciò che sembra essenziale è la definizione di un percorso che consenta di intervenire a livello istituzionale per rilevare e chiedere conto delle eventuali inadempienze da parte degli uffici dell'esecutivo.

È doveroso tuttavia segnalare che situazioni di questo tipo, pur presenti, non sono estremamente diffuse e che, nella grande maggioranza dei casi, gli uffici della Giunta mostrano un atteggiamento di piena e leale collaborazione nei rapporti che si rendono necessari per la stesura delle note informative, il che consente di superare le difficoltà derivanti dalle carenze spesso presenti nei documenti ricevuti.

Nel corso della legislatura (2008), inoltre, è stata realizzata dagli uffici consiliari, su richiesta della competente commissione consiliare, una ricerca sull'attuazione delle politiche in materia di bonifica (l.r. 34/1994 "Norme in materia di bonifica"), poi aggiornata nel corso del 2009.

2.4 L'ANALISI EX-POST: LE RICERCHE VALUTATIVE

La legislatura ha visto l'avvio della realizzazione di ricerche valutative sull'attuazione delle leggi regionali e la valutazione degli effetti delle politiche, incaricando di tale attività l'IRPET. Ad oggi sono state realizzate e presentate due ricerche valutative, la prima nel 2007 riguardante la l.r. 39/2004 "Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio", la seconda tra il 2008 ed il 2009 riguardante la l.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana", mentre una terza ricerca, relativa alla l.r. 69/2007 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali", è stata affidata all'IRPET a fine 2009.

Entrambe le ricerche già concluse sono state presentate con successo nel corso di seminari pubblici, nel corso dei quali, oltre ad illustrare i risultati dei lavori, sono stati discusse le indicazioni emerse e le prospettive delle politiche regionali nei settori in questione.

Come in molti casi che prevedono l'inserimento nella prassi istituzionale di strumenti nuovi, la struttura dirigenziale del Consiglio, ed in particolare il Segretario generale, ha svolto una decisiva attività di promozione e anche l'individuazione dell'oggetto delle ricerche è avvenuta, per i primi due lavori, su proposta della struttura tecnica. Dopo una fase interlocutoria, nella quale le risorse stanziare sono state destinate alla realizzazione di attività di natura diversa proprio per la difficoltà di individuare l'argomento sul quale svolgere la ricerca valutativa, a conclusione della legislatura si è manifestata una significativa e positiva novità, con l'affidamento all'IRPET della ricerca

sulla l.r. 69/2007 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”⁷.

Un elemento di estrema importanza è il positivo rapporto che sul tema della valutazione delle politiche si è instaurato con l’IRPET. L’istituto regionale di ricerca infatti, pur forte di una ormai quarantennale esperienza nel settore della programmazione regionale, solo negli ultimi anni ha iniziato realmente a rapportarsi con le necessità di un organo istituzionale, l’assemblea legislativa, portatore di esigenze conoscitive diverse da quelle proprie del referente cui più tradizionalmente e continuativamente l’IRPET si rapportava, cioè la Giunta regionale. Le modifiche all’organizzazione dell’Istituto da apportare in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 4/2008 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”, che prevede la costituzione di un’apposita struttura a supporto del Consiglio regionale, non potranno che consolidare e sviluppare tale rapporto.

2.5 ANALISI VALUTATIVE E DECISIONI POLITICHE

A conclusione della prima legislatura nella quale la valutazione è entrata stabilmente tra le attività di supporto agli organi consiliari, appare opportuno tentare qualche primo bilancio riguardo alle ricadute che ciò ha avuto sui processi decisionali del Consiglio ovvero, per usare termini meno ambiziosi, riguardo all’attenzione che è stata rivolta dai decisori politici alla documentazione prodotta a supporto della valutazione delle politiche.

A tale riguardo si rileva che sul livello di attenzione per la documentazione prodotta appaiono incidere in maniera decisiva le modalità con le quali si è innestato il processo valutativo, senza che si possa rilevare nessuna evoluzione nel tempo.

Quando ciò è avvenuto in base ad una espressa richiesta da parte di un organismo istituzionale, l’attenzione da parte di quest’ultimo è stata in tutti i casi estremamente soddisfacente, sia nel caso di ricerche valutative realizzate dall’IRPET, sia nel caso di lavori svolti internamente dagli uffici, ed è stato sempre illustrato ed oggetto di una discussione.

Per le note informative, viceversa, l’attenzione è stata estremamente scarsa e mai queste sono state oggetto di iniziative specifiche anche se, in alcuni casi, le informazioni in esse contenute sono state utilizzate nel dibattito politico-istituzionale. Sembra quindi di poter affermare che quando la committenza è meno definita e più lontana nel tempo, come nel caso del circuito clausola valutativa – nota informativa, venendo meno l’attenzione politica al tema oggetto di valutazione viene meno anche l’attenzione per i risultati della valutazione.

Ciò costituisce un indubbio elemento di criticità, per superare il quale è necessario uno sforzo nella direzione di una più incisiva comunicazione tra livello tecnico e livello politico-istituzionale. Le norme procedurali introdotte con il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale, ed in particolare quanto indicato al comma 1 dell’art. 145 (Procedure per la valutazione di impatto della regolazione) nel quale si fa espresso riferimento “alla documentazione prodotta in attuazione delle clausole valutative”, possono costituire un utile riferimento per fare passi in avanti al riguardo.

⁷ Per ulteriori elementi in merito si veda il paragrafo 1.4.